



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 47 ANNO 2020

SEDUTA DEL 22/04/2020 ORE 12:00

SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

OGGETTO: ART. 1 COMMA 219, LEGGE N. 160/2019 – AGEVOLAZIONE FISCALE DENOMINATA “BONUS FACCIATE” – INDIVIDUAZIONE AREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A E B DI CUI AL DM N. 1444/1968 ED INTRODUZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRICOLI GIORDANO	X	
MONICA ANTHONY	X	
GRECI DANIELE	X	
CONTI DANIELA	X	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **12:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Bricoli Giordano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Comunale Rita Alfieri.



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

OGGETTO: ART. 1 COMMA 219, LEGGE N. 160/2019 – AGEVOLAZIONE FISCALE DENOMINATA “BONUS FACCIATE” – INDIVIDUAZIONE AREE ASSIMILABILI ALLE ZONE A E B DI CUI AL DM N. 1444/1968 ED INTRODUZIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI

La Giunta si è riunita in videoconferenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Sindaco n.8 del 23/03/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- v Che la Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 all'articolo 1 comma 219, ha introdotto l'agevolazione fiscale denominata “bonus facciate”.
- v Che l'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
- v Che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 14/02/2020, specifica che gli edifici oggetto di intervento debbano essere *“ubicati nelle zone A e B di cui al citato DM n. 1444 del 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”*;
- v Che quanto specificato da tale Circolare risulta fondamentale per chiarire l'ambito di applicazione della agevolazione fiscale, in quanto fissa un principio di assimilazione tra le zone del DM 1444/68 e quelle individuate dagli strumenti di pianificazione che si sono susseguiti nel tempo;
- v Che si deve pertanto ritenere che, al di là delle denominazioni attribuite dagli strumenti urbanistici alle aree facenti parte del tessuto urbanizzato, gli edifici interessati dal “bonus facciate” siano quelli rientranti nelle aree territoriali comunque riconducibili, assimilabili ed equipollenti alle zone A e B descritte dal DM n. 1444 del 1968;

RICHIAMATO il parere espresso in materia dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio, PG/2020/0204782 del 09.03.2020;

DATO ATTO:

- v Che il DM 1444/68, all'art. 2 definisce le zone territoriali omogenee distinguendo le zone urbane per grado di urbanizzazione;
- v Che le zone “A” (agglomerati urbani a carattere storico e di pregio), insieme alle zone “B” comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate che, a prescindere dalle destinazioni d'uso presenti, sono caratterizzate da precisi limiti minimi di superficie coperta e



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

densità (superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq), costituiscono nel loro complesso il territorio urbanizzato «consolidato»;

- v Che gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, non costituiscono per il DM 1444/68 una “zona omogenea” a sé stante, ma sono definiti e prescritti in quantità minima per ciascuna delle zone e ne costituiscono parte integrante.

DATO ATTO altresì:

- v Che con la L.R. n. 20 del 2000 e successivamente con la recente L.R. n. 24 del 2017 la Regione Emilia-Romagna ha radicalmente modificato la modalità di classificazione e di individuazione delle funzioni del territorio comunale, superando l'individuazione per zone omogenee;
- v Che pertanto, avendo il Comune di Langhirano vigenti il PSC ed il RUE formati ai sensi della L.R. n. 20 del 2000, occorre provvedere all'assimilazione tenendo come riferimenti utili le specifiche individuazioni dei centri ed agglomerati storici ex art. A-7 della LR 20/2000, nonché le aree rientranti nel territorio urbanizzato, fatta salva la verifica del rispetto delle caratteristiche minime di densità e superficie coperta disposte dal DM 1444/68 per le zone B;

RITENUTO per quanto sopra di individuare la seguente assimilazione:

- a. La zona omogenea A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile agli Insediamenti storici individuati alla Parte seconda - Titolo I° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE, come: *Centri Storici CS; Nuclei Storici NS; Strutture territoriali storiche non urbane; Strutture insediativo di antico impianto da riqualificare*; come rappresentati nella cartografia di PSC e RUE;
- b. La zona omogenea B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile al Territorio Urbanizzato, così come individuato negli elaborati di RUE, comprensivo anche degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive che ne fanno parte. Per quanto riguarda l'assimilazione alla zona omogenea B degli ambiti a bassa densità individuati nella Parte seconda - Titolo II° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE, come *Sub ambiti Residenziali radi e Sub ambiti residenziali verdi da tutelare*, e delle zone sottoposte a strumenti urbanistici preventivi definite nella Parte seconda - Titolo II° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE *Sub ambiti residenziali urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi*, la valutazione del rispetto dei valori minimi di densità e superficie coperta disposti dal DM 1444/89 per le zone B, venga demandata al tecnico professionista incaricato dal proprietario dell'immobile che intende usufruire dell'agevolazione fiscale denominata “bonus facciate” e, che tale verifica, venga fornita al Comune in sede di richiesta di specifica certificazione urbanistica;

VALUTATO opportuno, al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, che la certificazione rilasciata dallo Sportello Unico dell'Edilizia, da cui risulti, sulla base di quanto sopra stabilito, che l'immobile oggetto di intervento ricade in ambito territoriale assimilato alle zone A o B del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sia esente dal pagamento dei diritti di segreteria;



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

VISTI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio, Arch. Benedetta Enili, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- l'attestazione resa dal Responsabile finanziario, Rag. Roberta Ferzini, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

RICHIAMATI:

- la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare gli artt. 3, 4 e 79;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.;
- l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- Legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 16;

A VOTI unanimi e palesi;

DELIBERA

1. DI STABILIRE per quanto di competenza, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 articolo 1 comma 219, (cosiddetto "bonus facciate"), la seguente assimilazione:
 - a. La zona omogenea A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile agli Insediamenti storici individuati alla Parte seconda - Titolo I° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE, come: *Centri Storici CS; Nuclei Storici NS; Strutture territoriali storiche non urbane; Strutture insediative di antico impianto da riqualificare*; come rappresentati nella cartografia di PSC e RUE;
 - b. La zona omogenea B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 è assimilabile al Territorio Urbanizzato, così come individuato negli elaborati di RUE, comprensivo anche degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive che ne fanno parte.

Per quanto riguarda l'assimilazione alla zona omogenea B degli ambiti a bassa densità individuati nella Parte seconda - Titolo II° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE, come *Sub ambiti Residenziali radi e Sub ambiti residenziali verdi da tutelare*, e delle zone sottoposte a strumenti urbanistici preventivi definite nella Parte seconda - Titolo II° - Capo I° delle Norme edilizie ed urbanistiche del RUE *Sub ambiti residenziali urbanizzati o in corso di urbanizzazione sulla base di strumenti urbanistici preventivi*, la valutazione del rispetto dei valori minimi di densità e superficie coperta disposti dal DM 1444/89 per le zone B, venga demandata al tecnico professionista incaricato dal proprietario dell'immobile che intende usufruire dell'agevolazione fiscale denominata



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA

“bonus facciate” e, che tale verifica, venga fornita al Comune in sede di richiesta di specifica certificazione urbanistica;

2. DI STABILIRE altresì che, a richiesta degli interessati, lo Sportello Unico dell’Edilizia provveda a rilasciare una specifica certificazione da cui risulti, sulla base di quanto sopra stabilito, che l’immobile oggetto di intervento ricade in ambito territoriale assimilato alle zone A o B del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e che tale certificazione è rilasciata in esenzione dai diritti di segreteria.

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere;

VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A VOTI unanimi resi palesemente

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

il Sindaco
Bricoli Giordano

il Segretario Comunale
Rita Alfieri